

SIRACUSA 20 SETTEMBRE 2007

SEMINARIO

**" IL NUOVO REGOLAMENTO
SUPPLENZE DOCENTI"**

RELATORE

Roberto Alosi

Segretario provinciale FLC CGIL



Modalità e procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato dalle graduatorie d'istituto dei docenti 2007-2009



Organizzazione delle graduatorie d'istituto

Le graduatorie di istituto sono costituite da 3 fasce da utilizzare in rigorosa sequenza:

- Fascia 1: contiene chi è in graduatoria ad esaurimento con la posizione occupata nella stessa
- Fascia 2: contiene chi ha l'abilitazione (o idoneità) ma non è in graduatoria ad esaurimento (**pochi casi**)
- Fascia 3: contiene chi ha solo il titolo di studio

Ogni aspirante può appartenere, per i vari insegnamenti o classi di concorso, anche a fasce diverse

Sub-graduatorie per le supplenze “corte”

- **Per la scuola primaria e dell'infanzia è stata introdotta la possibilità di indicare, tra le scuole prescelte, fino a 7 scuole (di cui al massimo 2 circoli) nelle quali si è disponibili ad accettare supplenze fino ad un massimo di 10 giorni con modalità di convocazione semplificate e tempi rapidi di raggiungimento della sede di servizio.**
- **Si tratta fondamentalmente di una sub-graduatoria nella quale sono inclusi solo coloro che sono effettivamente interessati a tale tipologia di nomine e sono in condizione di garantire il rapido raggiungimento della sede.**



Quali nomine si effettuano dalle graduatorie d'istituto

(DM 131 del 13 giugno 2007 Art. 7 comma 1 e nota prot. 15551 del 31 luglio 2007 – paragrafo: Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali)

- supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento [compresi gli spezzoni orario fino a 6 ore non assegnati a personale già in servizio];
- supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno
 - per la sostituzione del personale assente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza (DM 131 Art. 7 comma 6).

Quando si procede alla nomina

- Per le nomine annuali o fino al termine delle attività didattiche: si procede alla nomina a far data dal 1/9 o, comunque, dal momento in cui è nota la disponibilità, con scadenza del contratto 31/08 o 30/06 (a carico del Tesoro).
- Per la sostituzione del personale temporaneamente assente: "[...]il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10 della legge [124/99] e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto." (DM 131 del 13 giugno 2007 Art. 7 comma 3)

Quali sono le disposizioni vigenti per la sostituzione del personale assente (1)

Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della chiamata.

- **Personale educativo:** si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell'assenza.
- **Scuola dell'infanzia:** si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell'assenza.

Sostituzioni nella scuola primaria

- Per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: *“attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.”* (CCNL 2002-2005 Art. 26 C. 5).
- Naturalmente, anche per tali assenze, si procede alla sostituzione con personale a tempo determinato se nel plesso non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per garantire l'intero orario di servizio.
- In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa di istituto (art. 6 c.2-i del CCNL 2002-2005) sull'organizzazione del lavoro docente, è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di sostituzione siano inseriti nel contratto d'istituto.

Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato.



Sostituzioni nella scuola secondaria (1)

- La finanziaria 2002 (L 448/2001 Art. 22 C. 6) ha previsto **la possibilità (non l'obbligo)** per le scuole di utilizzare personale interno, in coerenza con il POF, per assenze fino a 15 giorni. Di conseguenza si chiamano subito i supplenti a partire dal 1° giorno tutte le volte che l'assenza del titolare supera i 15 giorni anche a seguito di più certificati o richieste.
- Al contrario quando l'assenza è fino a 15 giorni prima di chiamare il supplente va valutata la possibilità di utilizzare il personale interno a disposizione o che si è reso disponibile.
- Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l'orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 Aprile a disposizione della scuola.
- Per docenti che si sono resi disponibili si intendono coloro che hanno dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni in aggiunta al proprio orario d'obbligo per massimo 6 ore settimanali.

Sostituzioni nella scuola secondaria (2)

- In quest'ultimo caso (personale che si è reso disponibile per orario aggiuntivo), occorre valutare con attenzione la ricaduta sull'offerta formativa e quindi procedere alla nomina di un supplente ogni qualvolta lo si ritenga necessario per garantire il diritto allo studio.
- A questo fine è opportuno regolare nel contratto integrativo di istituto (viste le ricadute sull'organizzazione del lavoro) come si provvede alla sostituzione dei docenti assenti fino a quando non arriva il supplente.
- La norma restrittiva contenuta nel DPR 399 Art. 14 C. 12 è invece da considerarsi superata dalla L. 124/99 Art. 4 ("C.10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime") e dal regolamento delle supplenze DM 201/00 e poi DM 131/07 che sostituiscono le precedenti ordinanze sulle supplenze. Oltretutto con la riconduzione a 18 ore di quasi tutte le cattedre la situazione, sia nelle medie che nelle superiori, è diventata ancora più complicata e anche la sostituzione, con docenti in servizio, per assenze brevi è spesso impraticabile.
- Una sentenza di appello della Corte dei Conti del 19 Aprile 2004 ha mandato assolto un Dirigente che aveva nominato supplenti anche per assenze brevi in quanto, qualora le risorse interne disponibili (docenti a disposizione o che hanno dato disponibilità a supplenze) non siano sufficienti a garantire la copertura dell'assenza si può procedere alla nomina dei supplenti per garantire la continuità didattica.

Sostituzioni nella scuola secondaria (3)

- La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza imprevisti ed imprevedibili e, comunque, limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell'attività didattica e lede il diritto allo studio. Lo stesso ragionamento vale per lo sdoppiamento delle classi che è una prassi da evitare in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni "distribuiti" sia di quelli che li "accolgono".
- In conclusione il Dirigente scolastico, una volta esperiti tutti i legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere alla chiamata del supplente.

Proroghe e conferme dei contratti

- **Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. (DM 131 del 13 giugno 2007 Art. 7 comma 4)**
- **Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. (DM 131 del 13 giugno 2007 Art. 7 comma 5)**

Periodi di validità dei contratti(1)

- “qualora il docente titolare si assenti **in un'unica soluzione** [ora: **senza soluzione di continuità** (interpretazione autentica ARAN-OOSS del 30/3/2006)] a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.” (CCNL 2002-2005 Art. 37 comma 3)
- “Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.” (CCNL 2002-2005 Art. 37 comma 4)

Periodi di validità dei contratti(2)

Retribuzione e validità del servizio per il sabato e la domenica

- Il lavoratore che svolge il suo orario di lavoro settimanale in meno di 6 giorni ha diritto al pagamento dal lunedì alla domenica e al riconoscimento del servizio.
 - Con la circolare telegrafica n. 270 del 4.8.95 si chiarisce in maniera esplicita, fin dal 1995, il diritto al riconoscimento anche del sabato se il servizio è stato interamente prestato in 5 giorni.
 - Con il CCNL 2002/05 ed in particolare con la sequenza contrattuale relativa all'art. 142 comma 1 lettera f (diritto al riposo settimanale), si ribadisce anche il diritto al riconoscimento della domenica come stabilito dal codice civile (art.2109, comma 1).

Regime giuridico delle nomine fino all'avente titolo

- Le nomine fino all'avente titolo sono un'anomalia giuridica in quanto non prevedono una data certa di scadenza del contratto;
- sarebbe opportuno che nelle varie province fosse almeno resa nota una data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie definitive in modo da conoscere l'effettiva durata della supplenza;
- i supplenti fino all'avente titolo sono retribuiti dal Tesoro, ma si configurano giuridicamente come supplenti temporanei;
- “Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell'avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l'intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.”
(nota prot. 15551 del 31 luglio 2007 – paragrafo: posti di sostegno).

Modalità di utilizzo delle graduatorie

- Per individuare l'aspirante a cui conferire l'incarico a tempo determinato si utilizzano le graduatorie d'istituto nell'ordine di fascia e di posizione, fatte salve le supplenze corte nella scuola primaria e dell'infanzia per le quali si utilizza la specifica sub-graduatoria, quelle su posti di sostegno per i quali si utilizzano gli elenchi di sostegno e quelle di lingua straniera nella scuola primaria per le quali si utilizzano gli elenchi per le lingue.
- È resa disponibile alle scuole una procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie (DM 131/07 Art. 7 comma 2) che rende possibile conoscere la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
 - a) se totalmente inoccupati [nella scuola statale];
 - b) se parzialmente occupati [nella scuola statale], ai fini dell'eventuale completamento di orario (DM 131/07 Art. 4)
 - c) anche se occupati, ma solo nel caso in cui abbiano un incarico a T.D. con scadenza del contratto precedente al termine delle lezioni e la supplenza da conferire è fino al termine delle lezioni o oltre, essendo possibile optare per questa seconda supplenza (tale regola è applicabile solo fino al 30/04) (DM 131/07 Art. 8 comma 2)



Esaurimento delle graduatorie

- Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorietà e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici (DM 131 Art. 7 comma 9).



Supplenze "corte" nella scuola primaria e dell'infanzia

(DM 131 del 13 giugno 2007 Art. 7 comma 7)

- **Nelle scuole dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi[...]**
- **Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, [...] del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.**

Supplenze su sostegno

- Per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell'udito sono costituiti specifici elenchi di sostegno, in cui sono inclusi i docenti che siano in possesso del titolo valido per l'insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno (DM 131/07 Art. 6 comma 1)
- È prevista la possibilità di comunicare, ai fini delle supplenze su sostegno, il possesso del titolo di specializzazione, anche conseguito dopo la scadenza delle domande, con una specifica procedura definita dal MPI di anno in anno (DM 131/07 Art. 6 comma 2)
- Nella scuola secondaria di secondo grado, l'esaurimento dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari (DM 131/07 Art. 6 comma 3).

Esaurimento elenchi di sostegno

- Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima conferisce le supplenze utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorietà (DM 131/07 Art. 7 comma 9).
- Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri (vedi DM 131/07 art. 6, comma 1 e DDG del 16 marzo 2007 Art. 6 commi 3, 4 e 5) adottati per la formazione degli elenchi del sostegno (nota prot. 15551 del 31 luglio 2007 – paragrafo: posti di sostegno).

Posti di sostegno non assegnati dalle graduatorie ad esaurimento

Nota prot. 15551 del 31 luglio 2007 – paragrafo: posti di sostegno

- In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2007/2008.
- Nell'ipotesi di esaurimento degli elenchi di prima fascia, nella fase di temporanea assenza dei nuovi elenchi di seconda e terza fascia, dovranno essere utilizzati, per nomine fino all'avente titolo, gli elenchi della seconda e terza fascia relativi all'anno scolastico precedente e, in subordine, le normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
- E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.



Lingua straniera nella scuola primaria

(DM 131 del 13 giugno 2007 Art. 7 comma 8)

- Le supplenze sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che risultano nello specifico elenco per quella lingua straniera, secondo l'ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria
- Negli elenchi delle lingue sono inclusi coloro che, al momento della domanda, hanno indicato di essere:
 - in possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua (attraverso i concorsi),
 - in possesso del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
 - in possesso di titolo di studio valido per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado (e che, naturalmente, abbiano titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola primaria).



Ore residue di lingua inglese

Nota prot. 15551 del 31 luglio 2007 – paragrafo: Attribuzione di ore di insegnamento per specialisti di lingua inglese nella scuola primaria

- **Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di istituto in possesso dei previsti requisiti.**

Come si interpellano e si convocano i supplenti

(DM 53 del 21 giugno 2007 Art. 11)

- **Le modalità di convocazione dei supplenti sono distinte tra le supplenze “corte” nella scuola primaria e dell’infanzia e quelle “normali”.**
- **Anche tra le supplenze “normali” esistono modalità diverse per le supplenze fino a 29 giorni e quelle di maggiore durata**

Come si convoca per le supplenze "corte"

**fino a 10 giorni nelle scuole primarie e dell'infanzia
(Dm 53 del 21 giugno 2007 Art. 11 comma 6)**

- **si utilizzano le specifiche sub-graduatorie;**
- **si chiamano solo gli aspiranti parzialmente o totalmente inoccupati;**
- **nella fascia oraria di reperibilità (7,30-9) si convoca utilizzando il N. di cellulare indicato nella domanda (se manca il cellulare si utilizza il fisso);**
- **la chiamata telefonica assume la forma del fonogramma;**
- **la mancata risposta, nella fascia oraria indicata, al cellulare/fisso si considera rinuncia, quindi si procede con il successivo aspirante (DM 53/07 Art. 12 comma 2 punto b);**
- **quando si raggiunge un aspirante disponibile gli si comunica la caratteristica della supplenza e si indicano i tempi (rapidi) di raggiungimento della sede di servizio.**

NB: nel regolamento c'è un riferimento probabilmente rimasto in sede di revisione del testo, alle ore 10. Siamo in attesa di un chiarimento dal MPI



Come si convoca per le supplenze “normali” fino a 29 giorni

- **si chiamano solo gli aspiranti parzialmente o totalmente inoccupati;**
- **si utilizzano i recapiti degli aspiranti secondo l'ordine di priorità indicato nella domanda;**
- **la chiamata telefonica assume la forma del fonogramma;**
- **si è considerati rinunciatari solo in caso di risposta interlocutoria o nel caso sia possibile dimostrare che la proposta è effettivamente pervenuta (e-mail con R/R, telegramma, ecc.), ma non si è avuta risposta;**
- **la mancata risposta alla chiamata telefonica non è considerata rinuncia;**



Come si convoca per le supplenze normali di almeno 30 giorni

(DM 53/07 Art. 11 commi 3, 4 e 5)

- si chiamano solo gli aspiranti parzialmente o totalmente inoccupati;
- se si tratta di una supplenza fino al termine delle lezioni od oltre si convocano anche gli aspiranti totalmente occupati ma con una supplenza temporanea con scadenza precedente al termine delle lezioni (questa procedura si può attuare solo fino al 30/04 DM 131/07 Art. 8 comma 2);
- la proposta deve essere telegrafica e può pervenire anche a più aspiranti attraverso una specifica e dettagliata convocazione (con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione);
- l'accettazione o la rinuncia può avvenire personalmente o per via telegrafica o via FAX;
- qualora si sia individuati come destinatari della supplenza si deve raggiungere la sede di servizio entro 24 ore dal momento in cui la scuola comunica tale individuazione.

Le sanzioni

- le sanzioni previste sono applicate per il solo anno scolastico in corso
- le sanzioni non si applicano qualora gli eventi siano dovuti a *“giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”* (DM 131/07 Art. 8 comma 4)
- le sanzioni per rinuncia si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano se si ha già o si è accettata un'altra nomina, anche ad orario ridotto)

NB: la decisione del Dirigente Scolastico di accettazione o rifiuto dei giustificati motivi deve essere esplicitata e messa agli atti in modo da garantire equità e trasparenza delle procedure.



Le sanzioni per la rinuncia ad una nomina/conferma/proroga

- **Per le supplenze "corte"**: si viene cancellati, per quella scuola, dallo specifico elenco per le supplenze "corte".
- **Per le supplenze "normali"**:
 - Alla prima rinuncia non sono previste sanzioni
 - Alla seconda rinuncia, nella stessa scuola, si viene collocati in coda alla graduatoria di III fascia (dopo l'ultimo aspirante), per quell'insegnamento.



Le sanzioni per mancata presa di servizio o abbandono

- **Per la mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina: non si possono più ottenere supplenze per quell'insegnamento da tutte le graduatorie d'istituto**
- **Per l'abbandono di una supplenza: non si possono più ottenere supplenze per tutti gli insegnamenti da tutte le graduatorie d'istituto**

Quando si può abbandonare legittimamente una supplenza

- Oltre alla prevista non applicabilità delle sanzioni nel caso di *“giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”* sono contemplate dal regolamento due possibilità di abbandono di una supplenza temporanea senza che ciò comporti sanzioni:
 - Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre (DM 131/07 Art. 8 comma 2).
 - Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento (DM 131/07 Art. 8 comma 3).

Diritto al completamento di orario

CCNL 2002-2005 Art. 38 comma 7

- **Il personale di cui al presente articolo [docenti a T.D.], con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale.**



Completamento di orario (1)

(DM 131 del 13 giugno 2007 Art. 4)

- L'aspirante cui viene conferita, **in caso di assenza di posti interi**, una supplenza ad orario non intero, [...] conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo;
- **la clausola segnalata in rosso a nostro avviso si applica alle operazioni a livello provinciale (quasi contemporanee e consequenziali), ma non può applicarsi alle nomine da graduatorie d'istituto in quanto lederebbe un diritto sancito dal CCNL;**
- tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Completamento di orario (2)

- Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.
- Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità [tale criterio è legato alla tipologia dei posti d'insegnamento, all'intreccio degli orari e all'orografia della provincia].
- Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Completamento di orario (3)

- **Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.**

Incompatibilità

- per il personale a T.D. valgono le stesse regole di incompatibilità del personale di ruolo;
- se la supplenza è ad orario ridotto essa va trattata analogamente al part-time rispetto alle incompatibilità **[chiarimento in tal senso del MPI e inserimento nel prossimo CCNL]**;
- se l'orario di servizio non supera la metà dell'orario normale (o la quota minima assegnabile per alcune classi di concorso) è consentito l'esercizio anche di un altro lavoro, anche dipendente, purché non nel pubblico;
- per un'analisi approfondita si rimanda alla scheda pubblicata sul nostro sito:
[http://www.flcgil.it/notizie/news/2006/marzo/regime di incompatibilita per i dipendenti a tempo parziale](http://www.flcgil.it/notizie/news/2006/marzo/regime_di_incompatibilita_per_i_dipendenti_a_tempo_parziale)



Calendario per la pubblicazione delle graduatorie d'istituto

- Pubblicazione, in una data prestabilita a livello provinciale, sul sito dell'USP delle sedi prescelte con i modelli B;
- 5 giorni per le segnalazioni di errori od omissioni alla scuola a cui si era inviato il modello B e relative correzioni e/o integrazioni;
- Pubblicazione, da parte delle scuole, in una data prestabilita a livello provinciale, delle graduatorie di I fascia (che sono definitive in quanto diretta trasposizione delle graduatorie ad esaurimento)
- Pubblicazione, da parte delle scuole, in una data prestabilita a livello provinciale, delle graduatorie provvisorie di II e III fascia;
- 10 giorni per i reclami da inoltrare alla scuola a cui si è inviata la domanda e 15 giorni per l'analisi degli stessi e le eventuali correzioni (comunicare mancato accoglimento reclami);
- Pubblicazione, da parte delle scuole , in una data prestabilita a livello provinciale, delle graduatorie definitive di II e III fascia;
- Di ognuna di queste fasi va data ampia informazione; è prevista anche la visualizzazione delle posizioni individuali sul sito del MPI.

Nomine all'avente titolo in attesa della pubblicazione delle graduatorie

- **Anche per il 2007/2008 le scuole saranno costrette a ricorrere a nomine provvisorie, visto il ritardo nella pubblicazione del bando per l'aggiornamento delle graduatorie.**
- **Il nuovo regolamento prevede che, per i prossimi bienni, il bando sia pubblicato in gennaio in modo da garantire la compilazione delle graduatorie entro il 31 agosto.**

Come si procede alle nomine su posto comune in attesa della pubblicazione delle graduatorie

- **Se è stata pubblicata la I fascia d'istituto:**
 - dalla I fascia definitiva si conferiscono supplenze con la normale scadenza;
 - se ci sono ancora supplenze da conferire, si utilizzano le graduatorie dello scorso anno (di II e III fascia) e si conferiscono supplenze fino all'avente titolo;
 - la sostituzione dei supplenti provvisori avverrà al momento della pubblicazione della II e III fascia.
- **Se non è stata pubblicata la I fascia d'istituto:**
 - si utilizzano le graduatorie dello scorso anno (di tutte le fasce) e si conferiscono supplenze fino all'avente titolo;
 - la sostituzione dei supplenti provvisori avverrà al momento della pubblicazione della I fascia e, se restano ancora posti assegnati provvisoriamente, anche al momento della pubblicazione della II e III fascia.

NB: per le nomine effettuate dalle graduatorie dello scorso anno non sono, naturalmente, applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento



Come si procede alle nomine su posto di sostegno in attesa della pubblicazione delle graduatorie (1)

- Se è stata pubblicata la I fascia d'istituto:
 - Si conferiscono supplenze definitive dall'elenco di sostegno della I fascia definitiva (compreso chi ha comunicato il titolo entro il 10 Agosto),
 - se ci sono ancora posti da assegnare, si utilizzano gli elenchi di sostegno dello scorso anno (di II e III fascia) e si conferiscono supplenze, agli specializzati, **fino all'avente titolo**;
 - se ci sono ancora posti da assegnare si procede alla nomina, **fino all'avente titolo**, utilizzando le graduatorie di posto comune a partire dalla I fascia definitiva e successivamente dalla II e III fascia dello scorso anno (**nella secondaria si predispongono le graduatorie incrociate per area**);
 - la sostituzione dei supplenti provvisori dovrebbe avvenire al momento della pubblicazione degli elenchi di sostegno della II e III fascia;
 - **le modalità e i termini per la sostituzione dei supplenti provvisori non sono ancora ben definite in considerazione di circolari contrastanti negli anni;**
 - **Abbiamo chiesto una nota specifica di chiarimento al MPI.**

Come si procede alle nomine su posto di sostegno in attesa della pubblicazione delle graduatorie (2)

- Se non è stata pubblicata la I fascia d'istituto:
 - si utilizzano gli elenchi dello scorso anno (di tutte le fasce) e si conferiscono supplenze, agli specializzati, fino all'avente titolo;
 - se ci sono ancora posti da assegnare si procede alla nomina, fino all'avente titolo, utilizzando le graduatorie di posto comune dello scorso anno **(nella secondaria si predispongono le graduatorie incrociate per area)**;
 - la sostituzione dei supplenti provvisori dovrebbe avvenire al momento della pubblicazione degli elenchi di sostegno di I fascia e successivamente, qualora vi siano ancora supplenze provvisorie, dagli elenchi di sostegno definitivi di II e III fascia;
 - **le modalità e i termini per la sostituzione dei supplenti provvisori non sono ancora ben definite in considerazione di circolari contrastanti negli anni;**
 - **abbiamo chiesto una nota specifica di chiarimento al MPI.**

Procedure per le nomine definitive

- sarebbe opportuno stabilire una data certa a livello provinciale per la pubblicazione delle graduatorie e quindi la scadenza orientativa delle supplenze provvisorie;
- la procedura di cambio dei supplenti sarebbe opportuno fosse coordinata a livello provinciale (ad esempio utilizzando la struttura delle scuole polo) per evitare corse in avanti o ritardi delle singole scuole e cercare, quando possibile, di garantire la continuità didattica.